



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 99/14/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO BELVEDERE  
ASSOCIAZIONE COMUNITARIA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI  
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE  
“AZZURRA TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE  
CONTENUTA NELL’ARTICOLO 1, COMMA 30,  
DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249  
(CONTESTAZIONE N. 23/14/MB)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 settembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 425/14/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” e in particolare l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

VISTO l’articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 che prevede che nei confronti dei soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità è prevista la irrogazione della sanzione amministrativa secondo il procedimento previsto;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con note pervenute rispettivamente in data 8 novembre 2013, prot. n. 0057528 e in data 23 gennaio 2014, prot. n. 0003531 recanti idonea documentazione, il Co.re.com. Calabria ha segnalato la sussistenza degli estremi per la irrogazione della sanzione prevista dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte della società Radio Belvedere Ass. Comunitaria, con sede in Marina di Belvedere (Cosenza), Via G. Fiorillo, n. 110, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “Azzurra Tv”, nel rilievo della accertata inottemperanza alla richiesta del Co.re.com. di fornire, entro il termine di dieci giorni, copia su supporto magnetico della registrazione dei programmi diffusi dall’1 al 10 luglio 2013, tardivamente pervenuta ma soltanto parzialmente (due DVD del giorno 1 luglio 2013 e due DVD del giorno 10 luglio 2013). Il suddetto Comitato ha spedito la richiesta con prot. n. 31874 datata 8 luglio 2013 con raccomandata a.r. n. 14219061192 a mezzo del servizio postale, ricevuta dalla parte in data 27 luglio 2013, come emerso dall’avviso di ricevimento in atti. Pertanto in data 9 maggio 2014 l’Ufficio Obblighi Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici di questa Direzione ha accertato la sussistenza nei fatti segnalati dal Comitato Regionale per le comunicazioni nella Regione Calabria degli estremi per l’irrogazione della sanzione di cui alla sopra citata violazione, da parte della società Radio Belvedere Ass. Comunitaria, per non aver adempiuto alla richiesta di documentazione ritualmente indirizzata da parte del Co.re.com. Calabria in base alle deleghe ad esso conferite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L’Ufficio ha pertanto contestato con atto Cont. n. 23/14/DISM -

PROC. 2585/MB, datato 12 maggio 2014 e notificato in data 20 maggio 2014, alla società sopra citata la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249 per non aver provveduto, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione della documentazione richiesta dal Comitato Regionale per le comunicazioni nella Regione Calabria.

## **2. Deduzioni della società**

La parte non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, documento o richiesta di audizione entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria, si ritiene di confermare la violazione contestata, in quanto la società non ha trasmesso i supporti magnetici contenenti le registrazioni dei programmi messi in onda né entro il termine assegnato dal Co.re.com. Calabria e soltanto parzialmente successivamente allo spirare dello stesso, integrandosi nei fatti in questione una inottemperanza alla richiesta effettuata dal Comitato sopra citato.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), a euro 103.291,00 (euro centotremiladuecentonovantuno/00), ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio e che, pertanto, si ritiene che la Società in oggetto non abbia inteso accedere a tale beneficio;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che il tardivo adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, nonché per l'estensione territoriale limitata.

## **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società in questione ha documentato di aver provveduto soltanto parzialmente e tardivamente a inviare i cd con le registrazioni dei programmi trasmessi dall'1 al 10 luglio 2013.

## **C. Personalità dell'agente**

La società non ha cooperato alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

## **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 122.276,82 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), corrispondente al doppio del minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## **ACCERTA**

che la società Radio Belvedere Associazione comunitaria, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Azzurra Tv"– codice fiscale: 92003480784, con sede legale a Marina di Belvedere (Cosenza), Via G. Fiorillo, n. 110, ha violato l'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, 249 per mancato riscontro alla richiesta di informazioni.

## **ORDINA**

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti della medesima legge.

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 con delibera n. 99/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 99/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 23 settembre 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani